Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 giugno 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1964, n. 401.
Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro con contributo erariale nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 maggio 1964, n. 402.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernenti la pianta organica degli operai del Ministero della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* della pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Coloro che comunque prestino la loro opera presso il Ministero della sanità e nell'interesse dello stesso da data non successiva al 1° aprile 1962, sono collocati, con effetto dal 1° gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune.

Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante la riduzione dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 nel capitolo n. 32, e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA
DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

Coefficiente			Numero dei posti
167	Categ.	I - operai specializzati	21
157	»	II - operai qualificati	27
151	»	III - operai comuni	33
		Totale posti organico	81

LEGGE 23 maggio 1964, n. 403.

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 maggio 1964, n. 404.

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione dei vitelli e dei vitelloni che abbiano un peso inferiore a quello che sarà indicato con lo stesso provvedimento.

Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone.

Il divieto di cui ai precedenti commi può essere disposto quando, in relazione all'andamento dei prezzi della carne o a diminuzioni della consistenza del patrimonio zootecnico nazionale, si renda utile prolungare il periodo di allevamento dei vitelli e vitelloni per soddisfare le esigenze alimentari della popolazione.

Chi macella o fa macellare vitelli o vitelloni in violazione del suddetto divieto è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni capo abbattuto, salvo che l'abbattimento sia effettuato in seguito ad un'autorizzazione dell'autorità sanitaria o in attuazione di un piano di risanamento zootecnico sotto il controllo della medesima autorità o degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione dell'esenzione doganale di cui all'articolo 6 della citata legge 8 agosto 1957, n. 777, anche per il bestiame acquistato senza agevolazioni creditizie o contributive statali.

Art. 4.

Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonchè per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costituire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino e avicolo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1994, di lire 1.500 milioni nel 1995 e di lire 500 milioni nel 1996.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli, i mangimifici e le stalle sociali.

Per gli stessi impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della citata legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti dal concorso statale l'onere relativo farà carico al limite di impegno previsto dal precedente articolo 4.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni nell'esercizio 1963-1964 e di lire 250 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per l'attuazione di interventi relativi al settore zootecnico, ai sensi del secondo comma, prima parte, dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai col-

tivatori diretti mezzadri e coloni singoli od associati, per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura.

I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive, nella misura prevista dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, per ciascun esercizio finanziario, sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuovi o più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta delle olive.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1963-1964 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione.

Per i predetti impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento, di diserbo e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli o associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di piccole aziende e cooperative agricole, nonchè per l'acquisto delle predette macchine ad attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario.

I contributi potranno concedersi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con l'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo 18.

I contributi potranno concedersi anche alle aziende agricole che, ai fini di un più economico impiego delle macchine, utilizzino le medesime anche per conto terzi.

Art. 10.

In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura è aumentata di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 750 milioni, rispettivamente, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal fine il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 4, 7 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1963-64 ed a quello di lire 9 miliardi a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte, rispettivamente, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, e con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

Moro — Ferrari Aggradi — Giolitti — Tremelloni — Colombo — Mancini

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405.

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

L'Accademia provvede:

ai corsi di istruzione per allievi ufficiali;

ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.

Art. 2.

Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.

La durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto al conferimento degli incarichi d'insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato è stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per l'interno da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.

Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.

Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Art. 4.

I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;

b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri;

c) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perchè riprovati;

d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

I concorrenti di cui al comma secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile; se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorità militare competente.

I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 5.

Gli esami di ammissione al primo anno di corso dell'Accademia consistono in una prova scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del Ministro per l'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione Forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, del comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma di esame, e da un docente universitario incaricato all'Accademia.

Segretario della Commissione è un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello.

Art. 7.

I vincitori del concorso, di cui al comma secondo dell'articolo 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma biennale.

I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Art. 8.

Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 9.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresì a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.

Se l'assenza è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.

Agli allievi ufficiali, durante il corso, è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

Art. 11.

Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:

a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;

b) dichiarino di rinunziare al corso;

c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;

d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, più di 180 giorni anche non continuativi.

Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.

Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale. La espulsione comporta una detrazione di anzianità corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per l'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.

Art. 12.

La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, è liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale;

b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.

I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.

Art. 14.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Durante il corso è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

Art. 15.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

I sottotenenti che, per causa di forza maggiore, superino il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado conseguono ugualmente la promozione al grado di tenente con decorrenza dalla data predetta.

I sottotenenti che sono riprovati per la seconda volta durante il corso di applicazione cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'art. 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni.

Art. 16.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo art. 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescenta.

Art. 17.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso

di applicazione, nelle seguenti materie che devono essere comprese fra le materie di insegnamento previste dal regolamento di cui al primo comma dell'art. 2:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 18.

Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al comma terzo dell'art. 3 è elevato ad anni trenta.

Art. 19.

Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 20.

Le parole « ai gradi di capitano e di tenente », contenute nel primo comma dell'art. 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole « al grado di capitano ».

Art. 21.

Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 22.

All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1964.

Sostituzione di due membri del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 192, con il quale si è provveduto alla nomina per un quadriennio dei componenti del Consiglio dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del prof. Saladino Cramarossa, direttore generale dei Servizi di igiene pubblica e ospedali del Ministero della sanità, collocato a riposo per raggiunti limiti di età e del dott. Alberto Liuti, direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nominato consigliere di Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, relativo alla composizione ed alla nomina del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, modificato dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 961;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in sostituzione dei componenti di diritto nominati in premessa:

1) Chiarotti prof. Cesare, direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

2) Pianese dott. Luigi, prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1964

SEGNI

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 217

(4819)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1964.

Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Trienale di Milano).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Visto il proprio decreto 7 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 3 febbraio 1963, con il quale il dott. Giuseppe Málara è stato nominato, quale revisore effettivo designato dal Ministero del tesoro, componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente anzidetto per la tredicesima esposizione triennale;

Ritenuto che, a seguito del trasferimento del dottor Malara da Milano ad altra sede, il Ministero del tesoro ha designato, in sostituzione di detto funzionario, il dott. Gino Ceriati, direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Milano;

Visto l'art. 4 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Decreta:

Il dott. Gino Ceriati è nominato, quale revisore effettivo designato dal Ministero del tesoro, componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per il rimanente periodo della tredicesima esposizione, in sostituzione del dottor Giuseppe Malara.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 329

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1964.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1961, n. 635, riguardante le disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Decreta:

I limiti minimi e massimi, in ragione d'anno, dei premi di assicurazione e riassicurazione, di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, sono fissati nella misura rispettivamente dello 0,10% (zero dieci per cento) e dell'1,25% (uno e venticinque per cento).

Nei casi eccezionali previsti dalla predetta legge ai premi stabiliti può essere applicata una maggiorazione fino allo 0,25% (zero venticinque per cento).

I tassi di premio sopra indicati si applicano alle garanzie assunte, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 5 luglio 1961, n. 635, a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio
GIOLITTI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1964
Registro n. 15, foglio n. 140

(4808)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Varese, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Treves avv. Marco Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Barranco dott. Raffaele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosini geom. Cesare Silvio, rappresentante del Genio civile;

Frattini Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lorusso dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lissoni Tommaso, Landoni Luigi, Crementi Mario, Tibiletti Giuseppe, Regiolini Giuseppe, Garagnani Giorgio e Morlotti Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Pasini rag. Federico, Passera cav. Piero, Carosio rag. Rino e Casoli per. agr. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Orari, programmi di insegnamento e prove di esame delle scuole italiane all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente la istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 24 aprile 1963, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1963, n. 124, con il quale sono stati stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove d'esame per la scuola media statale;

Visto l'art. 5 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni ai suddetti orari, programmi e prove d'esame, sia per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione musicale sia per quanto riguarda l'insegnamento della lingua e cultura dei Paesi stranieri nei quali sono istituite scuole medie italiane;

Decreta:

Gli orari d'insegnamento della scuola media italiana all'estero sono stabiliti secondo la tabella allegata al presente decreto.

I programmi di insegnamento e le prove di esame sono quelli stabiliti con il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 24 aprile 1963, di cui alle premesse, salvo per quanto riguarda l'insegnamento della educazione musicale e per quello della lingua e cultura locale. Per quest'ultimo insegnamento i programmi e le prove di esame saranno stabiliti per le singole scuole medie funzionanti nei diversi Paesi esteri conformemente alle esigenze ed agli ordinamenti locali.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
BANFI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Scuola media italiana all'estero

Orario settimanale delle lezioni

Materie di insegnamento	Ore settimanali			Prove di esame
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
a) *Insegnamenti obbligatori:*				
1. Religione (1)	1	1	1	—
2. Italiano	6	—	5	s.o.
Italiano ed elementari conoscenze di latino	—	9	—	s.o.
Storia ed educazione civica, geografia	3	4	4	o.
3. Lingua e cultura locale	3	3	3	s.o.
4. Lingua straniera	2	3	3	s.o.
5. Matematica	3	3	3	s.o.
Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o.p.
6. Educazione artistica	2	2	2	g.o.p.
7. Applicazioni tecniche	2	—	—	—
8. Educazione musicale	1	—	—	—
9. Educazione fisica	2	2	2	p.
Totale	27	29	26	
b) *Insegnamenti facoltativi:*				
10. Latino (2)	—	—	4	s.o.
11. Applicazioni tecniche	—	2	3	
Totale generale (3)	27	29-31	26-29-30-33	

(1) Con la particolare disciplina di cui alla legge 6 maggio 1930, n. 834.

(2) La prova di esame è obbligatoria solo per coloro che intendono iscriversi al Liceo classico.

(3) Il totale generale sarà per l'alunno diverso a seconda che segua o non gli insegnamenti facoltativi, e tra questi a seconda che ne segua uno o più.

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare n. D/863/0 presentato dalla Società telefoni Italia media orientale e, in dettaglio, approvazione della ripartizione in reti urbane del distretto di Avezzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero P. T. e la Società telefoni Italia media orientale per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare n. D/863/0, con il quale la Società telefoni Italia media orientale ha sottoposto all'approvazione un nuovo assetto strutturale del distretto di Avezzano, relativo alla ripartizione in reti urbane dei settori che vi fanno parte;

Considerato che la Società telefoni Italia medio orientale presenterà al più presto, successivamente al piano in esame, un piano esecutivo, relativo all'assetto tecnico del distretto in parola, progettato in funzione dell'assetto strutturale in esame;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che la struttura prevista per il distretto di Avezzano consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare n. D/863/0 presentato dalla Società telefoni Italia media orientale, e in dettaglio, è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Avezzano:

a) Settore di Avezzano; quattro reti urbane e cioè:

Rete urbana di Avezzano, comprendente il territorio dei due comuni di Avezzano e Scurcola Marsicana;

Rete urbana di Capistrello, comprendente il territorio dei due comuni di Capistrello e Castellafiume;

Rete urbana di Luco dei Marsi, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Magliano de' Marsi, comprendente il territorio dei due comuni di Magliano de' Marsi e Massa d'Albe.

b) Settore di Balsorano; monorete:

Rete urbana di Balsorano, comprendente il territorio dei due comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto.

c) Settore di Carsoli, monorete:

Rete urbana di Carsoli, comprendente il territorio dei quattro comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte.

d) Settore di Celano, monorete:

Rete urbana di Celano, comprendente il territorio dei cinque comuni di Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele ed Ovindoli.

e) Settore di Civitella Roveto, monorete:

Rete urbana di Civitella Roveto, comprendente il territorio dei quattro comuni di Civitella Roveto, Canistro, Civita d'Antino e Morino.

f) Settore di Pescasseroli, monorete:

Rete urbana di Pescasseroli, comprendente il territorio dei due comuni di Pescasseroli ed Opi.

g) Settore di Pescina, tre reti urbane e cioè:

Rete urbana di Pescina, comprendente il territorio dei tre comuni di Pescina, Ortona dei Marsi e San Benedetto dei Marsi;

Rete urbana di Bisegna, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Gioia dei Marsi, comprendente il territorio dei tre comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi e Ortucchio.

h) Settore di Tagliacozzo, monorete:

Rete urbana di Tagliacozzo, comprendente il territorio dei tre comuni di Tagliacozzo, Cappadocia e Sante Marie.

i) Settore di Trasacco, due reti urbane e cioè:

Rete urbana di Trasacco, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Collelongo comprendente il territorio dei due comuni di Collelongo e Villavallelonga.

Le attuazioni delle modifiche all'attuale struttura del distretto di Avezzano, in conseguenza del nuovo assetto strutturale di cui al presente decreto, dovranno avere decorrenza successiva all'approvazione del piano tecnico esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto stesso, che la Società TIMO dovrà presentare quanto prima.

Analoga decorrenza, successiva all'approvazione del citato piano tecnico esecutivo, dovranno avere le variazioni tariffarie conseguenti alla nuova ripartizione strutturale del distretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: Russo

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » e 10 maggio 1962, n. 838, col quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1962, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 28 aprile 1964, n. 2865, con la quale il Ministero delle finanze ha designato il dott. Giovanni Barbera, quale rappresentante dell'Intendenza di finanza di Trieste in seno al Consiglio stesso, in sostituzione del dott. Annibale Marino, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Giovanni Barbera è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza del Ministero delle finanze - Intendenza di finanza di Trieste, in sostituzione del dott. Annibale Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1964

Il Ministro: Medici

(4841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Enotria », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1964, la Società cooperativa di consumo « Enotria », con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 17 giugno 1944, repertorio 22061, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Pelle Filippo.

(4847)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa falegnami di costruzione e riparazioni in legno », con sede in Gonzaga (Mantova), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 maggio 1964, il dott. Minozzi Enrico è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa falegnami di costruzione e riparazioni in legno », con sede in Gonzaga (Mantova), in sostituzione del geom. Benzi Carlo, dimissionario.

(4846)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Filosofia della religione » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Filosofia della religione », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4861)

Vacanza della cattedra di « Urologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Urologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4884)

Vacanza della cattedra di « Diritto costituzionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Diritto costituzionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4863)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa, è vacante la cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura inglese », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4862)

Vacanza dalla cattedra di « Fisiologia vegetale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Fisiologia vegetale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4883)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. B. Brocchi », di Bassano del Grappa, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Vicenza n. 9381 del 25 marzo 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « G. B. Brocchi », di Bassano del Grappa, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal dott. Leonardo Trotter, padre dell'intestatario, la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Dott. Mario Trotter ».

(4820)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Bruno », di Maddaloni, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Caserta n. 19372 del 6 giugno 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Bruno », di Maddaloni, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Alessandra Pescarella, vedova Sena, madre dell'intestatario, la donazione della somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Medaglia d'oro Capitano Mario Sena ».

(4821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spostamento del periodo di divieto di pesca della tinca e della carpa nel lago Trasimeno

Con decreto ministeriale 4 giugno 1964 è stato disposto che, per il corrente anno, il divieto di pesca della tinca e della carpa, nel lago Trasimeno, è ritardato al periodo 16 giugno-15 luglio.

Durante il periodo 1°-15 giugno, ogni spedizione, comunque effettuata, di detti pesci, provenienti dal lago Trasimeno, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le tinche e le carpe sono state pescate nel suddetto lago.

(4865)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Matera, per la costruzione di una chiesa parrocchiale nel rione Cappuccini.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1964, registro n. 21, Lavori pubblici, foglio n. 291, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Matera per la costruzione di una chiesa parrocchiale nel rione Cappuccini.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4730)

Approvazione del piano di zona del comune di Pontassieve (Firenze)

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1964, n. 1578, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pontassieve (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella firma delle citazioni ai proprietari interessati.

(4776)

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 25 marzo 1964, riguardante la classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Vercelli ed Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1964, alla pagina 2190, seconda colonna, ove è detto: «. . . con la denominazione di Strada statale n. 45 «di Pontestura», leggasi: «. . . con la denominazione di Strada statale n. 455 «di Pontestura».

(4784)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Mesagne, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(4827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 15 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85
$ Can	578,04	577,95	578,20	578 —	577 —	578,02	578 —	578,05	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,81	144,80	144,82	144,81	144,80	144,81	144,81	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,45	90,43	90,43	90,43	90,40	90,44	90,42	90,45	90,45	90,43
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,40	87,35	87,39	87,41	87,38	87,38	87,37
Kr. Sv.	121,64	121,66	121,67	121,675	121,65	121,66	121,67	121,65	121,66	121,65
Fol.	172,57	172,53	172,58	172,57	172,60	172,58	172,565	172,60	172,57	172,56
Fr. B.	12,54	12,534	12,5350	12,53625	12,53	12,54	12,534	12,54	12,53	12,53
Franco francese	127,45	127,46	127,48	127,4775	127,45	127,47	127,475	127,48	127,47	127,48
Lst	1745,95	1746 —	1746,10	1746,20	1746 —	1745,73	1746,05	1745,90	1745,70	1746 —
Dm. occ.	157,27	157,24	157,26	157,2475	157,22	157,28	157,245	157,27	157,28	157,28
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,1875	24,15	24,19	24,189	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,77	21,90	21,77	21,765	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 15 giugno 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	96,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578 —
1 Franco svizzero	144,81
1 Corona danese	90,425
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	121,672
1 Fiorino olandese	172,567
1 Franco belga	12,535
1 Franco francese	127,476
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	157,246
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,767

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'articolo 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale Abilitazione alla guida di autoveicoli

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere altresì forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quelli indicati nel precedente articolo 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima dal 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31 - Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di giorni sessanta — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della Università presso cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di conces-

sione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare, un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia, in bollo da L. 200, dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti Organi;

u) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti ed assimilati) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in bollo da L. 200, autenticata da notaio e dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto delo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo da L. 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza della nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni 60 — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) una attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli, posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione di un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Competono, inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 marzo 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 14, foglio n. 152. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*: *Macchine*.

1) *Meccanica applicata alle macchine*.

Attrito radente o di rotolamento - Lubrificazione - Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani - Manovellismi Polari - Trasmissione del moto - Ruote di frizione - Ruote dentate Ruotismi ordinari ed epicicloidali - Cuscinetti - Trasmissione con elementi flessibili - Regolazione del moto periodico - Volani - Regolazione della velocità di regime - Regolatori - Eccentrici - Freni - Misura della potenza - Vibrazioni - Fenomeni di risonanza - Velocità critiche - Bilanciamento delle forze di inerzia - Accelerazione del piede di biella.

2) *Termodinamica*.

Generalità - Trasformazioni - Leggi relative - Applicazioni - Conduttività termica - Principi - Entropia - Cambiamenti di stato - Gas ideali - Gas reali - Vapori saturi e surriscaldati - Diagramma di Mollièr.

3) *Macchine termiche*.

a) Macchine a vapore a moto alternativo - cicli - rendimenti - potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro - Organi di distribuzione - Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna:

generalità - Varie specie di cicli - Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato - Rendimento volumetrico - Espressioni generali della potenza - Potenzialità termica della miscela - Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente - Sovralimentazione - Curve caratteristiche dei motori - Accensione - Velocità di propagazione della fiamma - Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti - Numero di ottano - Carburazione - vari tipi di carburatori - Regolazione - Cicli e pressione media indicata ed effettiva - Consumo, rendimenti e bilancio termico - Raffreddamento - Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità - Cicli - Ritardo dell'accensione delle nafte - Numero di catene - Vari sistemi di iniezione - Regolazione - Dati caratteristici del motore - Consumi, rendimenti e bilancio termico.

2ª *Prova*: *Elettrologia e principi di macchine elettriche*.

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson - Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico - Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua.

Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici - Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Leggi di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

3ª *Prova*: *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari - Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle

aste - Momenti statici - Momenti di inerzia - Elasticità dei materiali - Sollecitazione semplice e composta - Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee - Strutture di cemento armato (generalità).

4ª *Prova*: Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 - comma 2°.

Traduzione di due brani di prosa rsipettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Norme sulla circolazione stradale.

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2°:

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . .

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4163)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali per la sistemazione, con la qualifica di operaio, del personale assunto con contratto di diritto privato nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, contenente norme per la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dalla Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali incaricate dello svolgimento degli esami di idoneità per la sistemazione a ruolo nella qualifica di operaio del personale di cui all'epigrafe sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Di Ruzza dott. ing. Benedetto, ispettore principale.
Membri:
Rossetti Aldo, capo tecnico superiore;
Cecchi Raffaele, coadiutore capo a. r.
Segretario:
Melito Pasquale, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Vadacca dott. ing. Domenico, ispettore capo.
Membri:
Ruffini perito ind. Giuseppe, capo tecnico principale;
Pugliese Luigi, capo tecnico principale a. r.
Segretario:
Stomaci Generoso, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Giacomini avv. Aurelio, ispettore principale.
Membri:
Coppo dott. Pietro, ispettore di 1ª classe;
Zanolli Remo, capo tecnico principale a. r.
Segretario:
Giovannini Gualtiero, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.
Membri:
Petrignani dott. ing. Ennio, ispettore;
Fadda Felice, capo tecnico superiore.
Segretario:
Puddu Efisio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Mutolo dott. ing. Vincenzo, ispettore principale.
Membri:
Magini dott. ing. Mario, segretario tecnico capo;
Giorli Ettore, segretario tecnico capo.
Segretario:
Sacco Sergio, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Pinzani dott. ing. Ermanno, ispettore principale.
Membri:
D'Alonzo cav. Enrico, capo tecnico superiore a. r.;
Consigliere perito ind. Eugenio, capo tecnico principale.
Segretario:
Tonolli Mario, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Lancerotti ing. Giordano, ispettore capo.
Membri:
Centini Andrea, capo tecnico sovr. a. r.;
Modica rag. Antonino, segretario tecnico superiore di 1ª classe.
Segretario:
Monferrini Ambrogio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Sallustro ing. Oreste, ispettore capo.
Membri:
Fuiano Paolo, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Di Lena perito ind. Gino, capo tecnico principale.
Segretario:
Limongelli Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Trusso dott. Antonino, ispettore principale.
Membri:
Carmona dott. Paolo, segretario superiore;
Pampanini Giovanni, segretario tecnico superiore.
Segretario:
Fasulo Vito, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Galli dott. ing. Carlo, ispettore principale.
Membri:
Albarano Zaccaria, capo tecnico superiore a. r.;
Murazio perito ind. Mario, segretario tecnico capo.
Segretario:
Del Soldato rag. Giorgio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Strati cav. dott. ing. Alberto, ispettore principale.
Membri:
Valente rag. Timoteo, ispettore principale a. r.;
Pozzi perito ind. Primo, capo tecnico principale.
Segretario:
Maccario geom. Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Munzi ing. Remo, ispettore principale.
Membri:
Agostini Romano, segretario superiore di 1ª classe a. r.;
Montanari perito ind. Felice, segretario tecnico capo.
Segretario:
Schioppetto Enzo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Benetti dott. ing. Spartaco, ispettore capo.
Membri:
Bassi perito ind. Antonio, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Bragagni geom. Filippo, segretario tecnico capo.
Segretario:
Giampietri rag. Adolfo, segretario principale.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il direttore generale: FIENGA

(4787)

Composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali per la sistemazione, con la qualifica di cantoniere, del personale assunto con contratto di diritto privato nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, contenente norme per la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dalla Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali incaricate dello svolgimento degli esami di idoneità per la sistemazione a ruolo nella qualifica di cantoniere del personale di cui all'epigrafe sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.

Membri:
Petrignani dott. ing. Ennio, ispettore;
Fadda Felice, capo tecnico superiore.

Segretario:
Puddu Efisio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Penco dott. ing. Emilio, ispettore principale.

Membri:
Meoli Francesco, capo stazione sovr. a. r.;
Repetti dott. Giovanni, segretario superiore.

Segretario:
Tonolli Mario. coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Frunzio ing. Luigi, ispettore capo superiore.

Membri:
Prodomo geom. Ferdinando, ispettore capo a. r.;
Ziccardi Gioacchino, segretario tecnico capo.

Segretario:
Limongelli Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Trusso dott. Antonino, ispettore principale.

Membri:
Carmona dott. Paolo, segretario superiore;
Pampanini Giovanni, segretario tecnico superiore.

Segretario:
Fasulo Vito, coadiutore capo.

Roma, addì 26 maggio 1964

(4789) *Il direttore generale*: FIENGA

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Verona del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 86/P.2.1.1. del 5 marzo 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata per l'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera:

L'interprete principale Calà Salvatore è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 31 maggio 1964

(4795) *Il direttore generale*: FIENGA

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 86/P.2.1.1. in data 5 marzo 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Gasparini Gastone è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(4791)

Nomina della Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;
Considerato il numero notevole di candidati presentatisi alla prova scritta e che le esigenze del servizio impongono un sollecito espletamento del concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, citato nelle premesse, è nominata la seguente Sottocommissione in aggiunta alla Commissione originaria per il Compartimento di Bologna:

Membri:
Ferrari geom. Cesare, segretario tecnico capo;
Tamburri Giordano, coadiutore capo.

Segretario:
Sarti Celestino, segretario superiore.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4790)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo tecnico principale Lo Storto Francescopaolo, è nominato membro della Commissione esaminatrice di Milano per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo tecnico principale a. r. Bruno Maurizio, rinunciante all'incarico.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(4792)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Reggio Calabria, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberaezione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo tecnico principale Germanò Domenico è nominato membro della Commissione esaminatrice di Reggio Calabria per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualifica Piutino Nicola, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il direttore generale: FIENGA

(4793)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario tecnico superiore Fazzini Lorenzo è nominato membro della Commissione esaminatrice di Verona, per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale a riposo Secondo geom. Bruno, rinunciante all'incarico.

Roma, addì 31 maggio 1964

Il direttore generale: FIENGA

(4794)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Ancona, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Guerrini Gino, è nominato membro della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Ancona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del coadiutore capo a. r. Fabrizio Alberto, rinunciante all'incarico per motivi di famiglia.

Roma, addì 24 maggio 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(4829)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Nomina del medico condotto dott. Neri Taurino vincitore della condotta di Isera

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 21 febbraio 1964 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 301/A del 26 febbraio 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento;

Vista la deliberazione n. 294 del 21 febbraio 1964 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 302/A del 26 febbraio 1964, con i quali il dott. Scrinzi è stato dichiarato vincitore della condotta di Isera;

Considerato che lo stesso ha rinunciato espressamente al posto come da nota del comune di Isera 4 maggio 1964, n. 1042;

Visti gli articoli 60 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853, e 26, 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il concorrente che segue il rinunciatario e che ha chiesto in ordine di preferenza la sede di Isera, è il dott. Neri Taurino;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 21 maggio 1963;

Decreta:

Il dott. Neri Taurino è dichiarato vincitore della condotta di Isera.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Trento, addì 25 maggio 1964

Il Presidente: DALVIT

(4747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3408 in data 2 aprile 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 10561 del 29 novembre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice, ed i verbali dei lavori delle stesse;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta di cui in premessa:

1. Paccone Santa in Pasceri	punti 56,949
2. Perri Maria Annunziata	» 56,165
3. Carrattoni Giustina	» 55,634
4. Rizzo Rosaria	» 54,773
5. Matacera Teresina	» 53,750
6. Luzzi Silvana	» 53,490
7. Mancini Ida	» 53,320
8. Verardi Carmela	» 52,724
9. Petruzza Annina	» 52,606
10. Fusca Filippina	» 52,181
11. Iovino Concetta	» 51,010
12. Vittimberga Maria	» 50,900
13. Levato Tommasina	» 50,735
14. Curcio Giulia	» 50,580
15. Margiotta Mariantonia	» 48,229
16. Bellizzi Gilda	» 48,034
17. Maudente Paola	» 47,635
18. Cerato Rosa	» 47,605
19. Adamo Antonia	» 47,580
20. Corrado Carmela	» 47,362
21. Oliva Emilia	» 46,750
22. Tassone Giuseppina	punti 46,011
23. Valentino Francesca	» 45,372
24. Saracino Vincenza	» 45,203
25. Barone Carmela	» 45,000
26. Sacco Angela	» 44,606
27. Bilotta Maria	» 44,087
28. Esposito Maria	» 43,000
29. Mandaglio Giuseppina	» 42,900
30. Caruso Vincenzina	» 42,050
31. Zirillo Francesca Immacolata	» 42,040
32. Biamonte Francesca	» 41,500
33. Sposato Mariassunta	» 41,240
34. Deraco Virgilia	» 41,225
35. Ierardi Agata	» 40,850
36. Rocciolo Anna Celestina	» 40,486
37. Astorelli Domenica	» 40,430
38. Falcone Felicia	» 40,011
39. Geraldi Franceschina	» 40,000
40. Foti Carmela	» 39,400
41. Balzano Maria	» 38,787
42. Giordano Teresa	» 38,361
43. Ceravolo Angela	» 38,025
44. Scattaretica Giuseppa	» 37,994
45. Chiapparo Carmela	» 37,947
46. Mercurio Giovanna	» 37,710
47. Cosimo Grazia	» 37,261
48. Manno Angela	» 37,165

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura di Catanzaro e a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 6 maggio 1964

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4204 del 6 maggio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1962;

Viste le domande presentate dalle candidate con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuna di esse ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnata:

1) Paccone Santa in Pasceri: Capistrano;
2) Perri Maria Annunziata: Cortale;
3) Carrattoni Giustina: Serrastretta;
4) Rizzo Rosaria: Pentone;
5) Matacera Teresina: Torre Ruggiero;
6) Luzzi Silvana: Cropani;
7) Mancini Ida: Nocera Terinese;
8) Verardi Carmela: Cerenzia;
9) Petruzza Annina: San Costantino;
10) Fusca Filippina: Arena;
11) Iovino Concetta: Isola Capo Rizzuto;
12) Vittimberga Maria: Umbriatico;
13) Levato Tommasina: Marcedusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura di Catanzaro e a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 6 maggio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(4768)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.